

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 277/CGF  
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 239/CGF – RIUNIONE DELL'8 APRILE 2011

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Luigi Impeciati, Dr. Marco Lipari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FABRIZIO ANZALONE SEGUITO GARA CARRARESE/CELANO OLIMPIA DEL 13.3.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al giocatore Fabrizio Anzalone, in relazione a quanto avvenuto durante la gara Carrarese/Celano Olimpia del 13.3.2011.

Avverso tale provvedimento la “Carrarese Calcio” S.r.l. di Carrara ha preannunziato reclamo, con procedura d'urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.3.2011, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Trasmessi gli atti richiesti ed istruito il reclamo con fissazione della data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 29.3.2011, ha inoltrato formale manifestazione di volontà di rinuncia all'azione.

La Corte, preso atto di quanto precede e premesso che, ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, queste ultime che non si rinvergono nel caso in esame), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara), dichiara estinto il giudizio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RECLAMO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRITIUM/CALCIO LECCO DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 22.3.2011)**

Con preannuncio di reclamo del 23.3.2011, la società “Calcio Lecco 1912” S.p.A., di Lecco, in persona del suo presidente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 29.3.2011.

Istruito il ricorso, è stata fissata l'odierna discussione, avvenuta con la partecipazione dell'avv. Luisa Delle Donne, quale rappresentante della reclamante.

Nella memoria della società “Calcio Lecco 1912” si contrasta la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 *“perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni e facevano esplodere, prima dell'inizio della gara, tre petardi di notevole potenza; gli stessi durante l'incontro facevano esplodere un petardo, senza conseguenze”*.

A sostegno della richiesta di annullamento della sanzione la società invoca l'erroneità della decisione assunta, in quanto gli episodi descritti non sarebbero avvenuti, come ritenuto dal giudice di prime cure, all'interno dell'impianto sportivo ma nelle immediate vicinanze di esso.

La società non condivide, poi, la certezza del giudicante sulla riconducibilità degli episodi incriminati a tifosi del Lecco, privi di biglietto e di “tessera del tifoso”, presenti all'esterno dello stadio.

Ci si duole, da ultimo, del fatto che il Giudice Sportivo non avrebbe dato significativo rilievo alle misure adottate dalla medesima società, in ottemperanza a specifica ordinanza del prefetto di Milano (relativa al divieto di vendita di biglietti ai tifosi del Lecco non in possesso della tessera del tifoso) e all'assenza di episodi simili all'interno dello stadio.

In ogni caso si reputa eccessivamente onerosa la sanzione inflitta.

La Corte visti i rapporti del Commissario di campo e del Sostituto procuratore federale;

- ritenuto che non può evocarsi in dubbio che durante l'avvenimento sportivo preso in considerazione dal Giudice di prime cure siano avvenuti gli episodi in contestazione, della cui oggettiva gravità non può dubitarsi;

- considerato che, diversamente da quanto affermato dalla reclamante, non può neanche revocarsi in dubbio che gli autori delle esplosioni di pericolosi petardi debbano essere ricercati tra i tifosi della “Calcio Lecco 1912” S.p.A., attesa l'indubbia rilevanza fidefaciente delle dichiarazioni rese dal responsabile dell'ordine pubblico;

- ritenuto, altresì, che l'errore in cui è incorso il Giudice Sportivo può essere reputato come mera imprecisione descrittiva, talché la sanzione comminata ben si attaglia all'episodio nella sua effettiva verifica, anche in considerazione del fatto che la sua gravità è oggettiva, al pari della sua ascrivibilità a soggetti del cui comportamento – ancorché in sede esterna – deve essere chiamata a rispondere la società di riferimento, ex art. 4 C.G.S.;

- valutato che non possono ritenersi sussistenti le condizioni esimenti previste dall'art. 13 C.G.S. in quanto non si sono concretizzate, congiuntamente, tre delle circostanze previste in detta norma respinge il ricorso in epigrafe proposto dalla “Calcio Lecco 1912” S.p.A. di Lecco.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RECLAMO DELL’A.S. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DIAW DOUDOU SEGUITO GARA FOGGIA/ATLETICO ROMA DEL 20.3.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 22.3.2011)

La società reclamante contesta la complessiva entità della sanzione irrogata al calciatore. A sostegno dell’impugnativa, deduce, in particolare, che, mentre una delle 3 giornate di squalifica consegue, automaticamente, alla espulsione, le altre 2 giornate, riferite alle “frasi offensive rivolte all’arbitro”, costituiscono una sanzione eccessiva e sproporzionata, in relazione alla concreta vicenda e al contesto in cui essa si colloca.

Il ricorso è parzialmente fondato.

In punto di fatto, le relazioni degli organi federali, acquisite agli atti, evidenziano, univocamente, che il calciatore Diaw Doudou, nel corso della partita, è stato ripetutamente bersagliato da cori di discriminazione razziale.

Ciò è avvenuto, in particolare, proprio in occasione dell’ultimo fallo commesso dal calciatore, che ha determinato la seconda ammonizione e l’espulsione.

In tale contesto, le frasi rivolte all’arbitro, subito dopo l’espulsione, seppure risultino intrinsecamente ingiuriose, manifestano un disvalore meno rilevante di quello ritenuto dal giudice di primo grado. Le parole indicate nel referto provengono, infatti, da un soggetto sottoposto ad una indebita pressione psicologica, strettamente correlata alla condotta illecita e offensiva del pubblico sostenitore della squadra di casa.

In questa cornice di riferimento, il comportamento del calciatore deve essere senz’altro censurato, ma il collegio ritiene congruo rideterminare la sanzione complessivamente irrogata, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, nella misura di 2 giornate di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda, anziché in 3 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Atletico Roma F.C. di Roma, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Diaw Doudou in 2 giornate effettive di gara ed ammenda di €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4) RECLAMO DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/ATLETICO ROMA DEL 20.3.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 22.3.2011)

La reclamante sostiene, in primo luogo, che i contestati episodi riguardanti i cori inneggianti alla discriminazione razziale andrebbero fortemente ridimensionati, in considerazione della condotta complessivamente serbata dalla società e da esponenti istituzionali della città di Foggia. La tesi difensiva non è condivisibile.

È vero, infatti, che la società, al verificarsi dei fatti, ha diffuso, mediante l’impianto di amplificazione dello stadio, un messaggio volto a censurare la condotta del pubblico. Nondimeno, non risulta che, in seguito a tale iniziativa, vi sia stata una netta e puntuale dissociazione da parte degli spettatori, rispetto ai cori discriminatori.

Parimenti, la circostanza che il sindaco del comune di Foggia abbia formalmente stigmatizzato il comportamento discriminatorio tenuto dal pubblico, con una lettera rivolta anche agli organi federali, manifesta senz’altro l’integrità civile e sociale della comunità locale e l’impegno degli amministratori comunali in senso antidiscriminatorio, ma non è idonea a far emergere una chiara dissociazione della maggioranza del pubblico presente alla partita nei riguardi dei comportamenti censurati dal Giudice Sportivo.

In secondo luogo, la società ricorrente deduce che il lancio di oggetti nel campo non sarebbe stato ispirato dall'intento di arrecare danni personali e, pertanto, non meriterebbe il trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado.

Neanche questo motivo di gravame merita condivisione. I lanci di oggetti, adeguatamente segnalati dai rapporti acquisiti agli atti, risultano, comunque, passibili di censura, anche a prescindere dall'obiettivo effettivamente perseguito dagli autori materiali della condotta.

Comunque, non sembra affatto dimostrato che tali lanci non fossero finalizzati a colpire la terna arbitrale o i giocatori in campo. Semmai, la pericolosità delle condotte risulta, oggettivamente, dalla circostanza che un addetto federale sia stato attinto a una gamba da una bottiglietta semipiena.

Da ultimo, per escludere o limitare la responsabilità della società, non rileva la circostanza che le bottiglie siano state introdotte nello stadio dai tifosi. Infatti, è compito della società verificare che non si realizzino condotte pericolose per l'incolumità delle persone e che, comunque, possano interferire sul regolare svolgimento della gara.

In definitiva, quindi, l'impugnata decisione del giudice sportivo deve essere integralmente confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BURRAI SALVATORE SEGUITO GARA SIRACUSA/FOGGIA DEL 3.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 144/DIV del 5.4.2011)

Con preannuncio di reclamo del 5.4.2011, la società U.S. Foggia S.p.A. di Foggia, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 7.4.2011.

Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell'odierna seduta, nel corso della quale, su sua richiesta, è stato sentito l'Amministratore Unico della società signor Sergio Leoni.

L'episodio in contestazione si colloca, temporalmente, al termine della partita allorché, mentre i calciatori e gli ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi, il calciatore del Foggia, Salvatore Burrai si era avvicinato all'arbitro e, in tono palesemente ironico, gli si era rivolto dicendo "Complimenti, io ti distruggo".

A seguito del referto dell'Ufficiale di Gara, il Giudice Sportivo ha comminato al giocatore la sanzione della squalifica per due giornate di gara, con la motivazione "per comportamento irrispettoso e minaccioso verso l'arbitro al termine della gara".

Nella memoria della società si contesta, in primo luogo, lo stesso contenuto della frase irrispettosa e minacciosa, poiché il giocatore avrebbe, invece, solo criticato l'atteggiamento arbitrale che aveva vanificato, in sostanza e in tesi, il tempo di recupero concesso al termine della seconda frazione di gara. Si censura, poi, l'atteggiamento dello stesso arbitro che, durante la stessa gara, avrebbe reiteratamente pronunciato frasi blasfeme e tenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei giocatori della squadra pugliese. Di questo sarebbe stato informato, con specifica denuncia orale, il collaboratore della Procura Federale, presente alla gara.

La società e il giocatore si dolgono, pertanto, dell'illegittimità ed eccessiva afflittività della sanzione irrogata, a loro dire, per un "mero commento tecnico" sui minuti di recupero concessi dall'arbitro, privo di qualsiasi contenuto irrispettoso o minaccioso.

Si chiede, in via istruttoria, l'audizione di testi (peraltro non indicati) e la visione di un video, che conforterebbe la tesi dei ricorrenti e, nel merito, l'annullamento della decisione del giudice di prime cure.

La Corte esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell'arbitro rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell'effettivo accadimento dell'episodio riferito dall'ufficiale di gara, del quale il cui referto fa piena prova.

Avuto riguardo, poi, alla richiesta istruttoria avanzata da parte reclamante deve dirsi, in merito alla possibile visione di un filmato che, ai sensi dell'art. 35 C.G.S. "Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione".

Ne consegue l'inammissibilità di quanto richiesto; inammissibilità che va affermata anche per la richiesta audizione di testi, peraltro formulata in termini oltremodo generici.

Irrilevante, in questa sede, è poi la circostanza che i giocatori avrebbero formulato specifica denuncia alla Procura Federale per l'atteggiamento tenuto dal medesimo ufficiale di gara in quanto, eventualmente, sarà lo stesso organo inquirente a formulare le conclusioni in sede propria.

Ciò precisato, deve osservarsi che il comportamento sanzionato è consistito nell'aver rivolto all'arbitro una frase sicuramente irriguardosa, accompagnata da locuzione certamente minacciosa che, seppur non seguita da comportamenti concludenti, non può dirsi neanche che sia stata profferita in un momento di tensione agonistica - con l'indubbia riflessione che non si è trattato di un mero impulso, non tempestivamente represso - ma quale risultato di una volontà deliberata e cosciente di offendere e minacciare l'arbitro.

L'episodio, incontestabilmente censurabile e grave, integra la fattispecie disciplinata dalla disposizione di cui all'art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. allorchè prevede la sanzionabilità della condotta ingiuriosa o irriguardosa, nei confronti degli ufficiali di gara, con la squalifica minima di due giornate di gara ma con la possibilità di adeguata modulazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti.

Nella valutazione del caso di specie però, non sembrano ricorrere circostanze attenuanti, per cui il giudizio complessivo sull'episodio ascritto al giocatore postula come congrua ed equa la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara, con piena conferma della decisione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 9 maggio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete